INTERVENTI URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI NELL'AREA NAPOLETANA E NELLA CITTA' DI PALERMO

Art. 3

Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di disoccupazione speciale e di mobilità

I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilita' alla data del 31 dicembre 1992, e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilita' alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 1, comma 9, le parole: "ivi compresa" sono sostituite dalla seguente: "esclusa". Nel medesimo comma il periodo dalle parole: "dall'articolo 1" alle parole: "19 dicembre 1984, n. 863" e' abrogato. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, puo' essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. In tali casi il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.". Le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilita' da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia e dell'industria della difesa. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 11, comma 2, la parola: "effettivo" e' soppressa e sono inserite le seguenti: ", esclusi i periodi di fruizione del trattamento di cui all'articolo 10,". All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma.".

Versione in vigore dal 13 febbraio 1993, non più in vigore dal 15 aprile 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella citta' di Palermo
Estremi	Decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31
Capo	I — Interventi per l'occupazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-salvaguardia-dei-livelli-occupazionali-e-per-il/art-3-disposizioni-in-materia-di-trattamento-straordinario-di-integrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it